

PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Premessa

Per “**whistleblowing**” (di seguito “Segnalazione”) si intende qualsiasi notizia riguardante sospette condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo 231 adottato dalla Ente, dalle procedure interne e dalla disciplina esterna comunque applicabile all’ Ente.

Il sistema di whistleblowing implementato dalla Ente è a disposizione di tutti i dipendenti e delle altre parti interessate (ex dipendenti, candidati, soci, amministratori, fornitori, sub-fornitori e loro personale, singolarmente considerati il “*Segnalante*”).

Nel più ampio contesto dei valori a cui è ispirato il Codice Etico, il sistema di whistleblowing rispecchia il forte impegno della Ente nei confronti dell’etica, della conformità e della lotta contro ogni forma di corruzione.

Chi è il Whistleblower

Il **whistleblower** è la persona fisica che segnala all’ Ente, violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo 231, di disposizioni normative nazionali, di cui è venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Che tipo di condotta può essere segnalata

In base alle leggi e ai regolamenti vigenti, possono essere segnalati diversi tipi di condotte illecite (la “*Segnalazione*”). Si può trattare di un reato, di un illecito, di una minaccia o di un danno al bene comune, della violazione di leggi o regolamenti.

La denuncia può riguardare fatti accaduti o molto probabili. Il Segnalante può avere una conoscenza diretta o indiretta dei fatti.

In particolare ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, il sistema interno di whistleblowing dell’ Ente può riguardare:

- condotte che implicano frode, corruzione, traffico di influenza illecita, riciclaggio;
- qualsiasi caso di discriminazione o molestia morale o sessuale;
- qualsiasi evento che comporti una violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione, ambiente e/o qualità;
- qualsiasi comportamento contrario al Codice Etico o al Modello Organizzativo 231 della Ente o illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1. I Destinatari della procedura

I Destinatari della presente procedura sono:

- i Vertici ed i componenti degli organi sociali
- i dipendenti della Ente;
- gli ex-dipendenti della Ente
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- i partner, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso l’Ente, i

fornitori e sub-fornitori e loro personale, i consulenti, i professionisti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la Ente ("Terzi").

2. Scopo e campo di applicazione

La presente Procedura si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima e di delineare le garanzie di riservatezza e protezione a tutela dei Segnalanti. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il "**Decreto Whistleblowing**") che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il sistema di segnalazione qui regolato ha anche rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale, per quanto riguarda le segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione in relazione alle stesse, fa rimando al suddetto Decreto.

Tali Segnalazioni riguardano, in particolare, i seguenti ambiti inerenti al sistema di controllo:

- a) richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Codice Etico e delle direttive e/o regolamenti dell'Ente (es: violazione di divieti e disposizioni, controlli sull'operato dei fornitori);
- b) comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamenti, di prescrizioni del Codice, di procedure interne;
- c) comunicazioni di presunte violazioni del Modello Organizzativo 231, anche a seguito di comportamenti a rischio reato e/o illeciti previsti dal Modello Organizzativo 231;
- d) denunce, provenienti da Terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili;
- e) esposti riguardanti tematiche di contabilità, controlli.

3. Canali di segnalazione

3.1. Canale interno

Al fine di favorire l'invio di segnalazioni l'Ente predispone i seguenti canali di comunicazione:

- ❖ Posta ordinaria: all'indirizzo Fondazione Collegio Universitario di Brescia, Organismo di Vigilanza, Via Valotti n.3C/D - 25133 Brescia
- ❖ Comunicazione verbale all'Organismo di Vigilanza

Per le segnalazioni in forma scritta a mezzo posta ordinaria il plico da trasmettere deve essere così composto: 1) una busta più grande contenente il "*modulo per la segnalazione*", pubblicato sul sito web dell'Ente, e gli eventuali documenti comprovanti i fatti denunciati; 2) una busta più piccola, sigillata, da inserirsi all'interno di quella più grande, contenente la sezione del "*modulo per la segnalazione*" dedicata all'identità segnalante. Entrambe le buste chiuse devono essere inserite in terza busta più grande ed esterna che deve recare la dicitura "*Riservata OdV-Whistleblowing*".

Il Segnalante, altresì, ha la possibilità di presentare la segnalazione in forma orale richiedendo un incontro all'O.d.V. al seguente indirizzo e.mail: retrasparenza@collegiounibs.it, che ricevuta la richiesta di incontro, nella massima riservatezza, fissa un appuntamento con il *whistleblower* entro

un termine ragionevole. La dichiarazione rilasciata dal Segnalante è riportata a verbale e sottoscritta dal segnalante.

Si rammenta che le Segnalazioni pervenute a chiunque verbalmente (di persona o telefonicamente) o per iscritto (posta esterna o interna, e-mail, fax) devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza ("O.d.V.") con la massima tempestività dal soggetto ricevente. La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente procedura (oltre che del Codice Etico), con l'applicazione da parte della Ente, in caso di accertata malafede di tali condotte, delle conseguenti sanzioni disciplinari. Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, saranno trattate garantendo la riservatezza.

Nel caso in cui una Segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, l'O.d.V. avrà facoltà di richiedere al segnalante, ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di una analisi approfondita della fattispecie segnalata.

3.2. Canale esterno

Oltre alla Segnalazione interna, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'**Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)** qualora:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme alla normativa;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha ricevuto riscontro;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

4. Chi riceve le segnalazioni interne

La gestione delle Segnalazioni è attribuita all'Organismo di Vigilanza dell'Ente.

5. Modalità di gestione delle segnalazioni

Al ricevimento di una Segnalazione l'organo preposto:

- entro 7 giorni lavorativi, invia al Segnalante un avviso di ricezione della Segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- conduce le indagini in modo tale da assicurare che le informazioni raccolte, ivi inclusa l'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e delle persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, siano trattate con la massima riservatezza e sicurezza;
- fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricezione (della prima Segnalazione).

5.1. Analisi preliminare della Segnalazione

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'O.d.V. al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della Segnalazione stessa. Nello svolgimento della suddetta analisi l'O.d.V. si avvarrà - per specifici aspetti trattati nelle Segnalazioni e qualora ritenuto necessario - principalmente del supporto delle Funzioni coinvolte, per quanto di loro competenza. Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque,

l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima è archiviata dall'O.d.V., con le relative motivazioni, fatto salvo quanto previsto sub e) nel successivo punto 5.2.

Se a conclusione della fase di analisi preliminare emerge, invece, che la Segnalazione non rientra tra le tipologie di competenza come sopra definite, l'O.d.V. provvederà all'inoltro verso le competenti Funzioni.

5.2. Approfondimenti specifici

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, l'O.d.V. provvederà a:

- a) avviare analisi specifiche (eventualmente anche tramite attività di audit), nonché coinvolgendo le funzioni dell'Ente interessate dalla Segnalazione;
- b) concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione, fatto salvo quanto previsto sub e);
- c) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Ente;
- d) concordare con la Direzione l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione;
- e) concordare con il Collegio dei Revisori dei conti interessato da particolari Segnalazioni, - ovvero riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte dei soci) e/o denunce su irregolarità contabili, controlli interni, tematiche di audit - eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa;
- f) richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- g) sottoporre alla valutazione della Direzione gli esiti degli approfondimenti della Segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati.

5.3. Segnalazioni in forma anonima

Sono possibili segnalazioni anonime. In questi casi l'organo preposto è tenuto a gestire le Segnalazioni soltanto se le stesse contengono elementi precisi e specifici nonché prove di supporto che rendano possibile dare seguito alla Segnalazione.

5.4. Conservazione della documentazione

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività, l'O.d.V. cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. I dati saranno trattati e conservati nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di Privacy e dell'informativa Privacy pubblicata sul sito web della Ente.

6. I Segnalanti devono agire in buona fede

L'utilizzo improprio, quindi, non in buona fede del sistema di segnalazione può esporre il suo autore a sanzioni disciplinari e/o azioni legali.

Al contrario, l'utilizzo del sistema in buona fede, anche se i fatti risultassero in seguito inesatti o non portassero ad alcun procedimento, non può esporre il Segnalante a eventuali sanzioni.

7. Riservatezza

L'organo preposto svolge le indagini nella massima riservatezza. Potrà avvalersi del supporto di collaboratori interni o esterni che saranno vincolati ad accordi di riservatezza.

A meno che non sia stato dato il consenso e salvo nei casi previsti dalla legge che prevedono la comunicazione all'Autorità giudiziaria, l'identità del Segnalante, delle persone interessate e dei terzi citati nella Segnalazione sarà mantenuta riservata. Anche l'identità della persona coinvolta ed i fatti contestati saranno mantenuti riservati fino a quando l'indagine interna non si concluderà con un procedimento disciplinare e/o legale, se necessario.

8. Misure di protezione

L'Ente garantisce che i Segnalanti che agiscono in buona fede siano protetti da ogni forma di ritorsione. L'Ente non intraprenderà alcuna azione disciplinare o discriminatoria nei confronti di dipendenti che hanno fatto una Segnalazione, anche se i fatti denunciati non sono provati.

Queste misure di protezione sono garantite anche ai parenti ed alle persone che hanno assistito il Segnalante nel processo di segnalazione, a condizione che:

- a. al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing;
- b. la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

9. Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute è effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

10. Informazione e formazione

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet dell'Ente.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di *whistleblowing* e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dall'Ente in materia di *compliance*.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI
Dati del segnalante (Obbligatoro)

Nome e Cognome del segnalante	
Codice fiscale	
Qualifica servizio attuale	
Ufficio e incarico attuale	
Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato	
Ufficio e incarico all'epoca del fatto	
Telefono	
Email	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

Altrimenti, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti	
--	--

Dati e informazioni Segnalazione Condotta Illecita (Whistleblowing)

Periodo/data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più	

nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Area/settore/ufficio a cui può essere riferito il fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto: Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti	

Descrizione del fatto:

La condotta è illecita perché:

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

La presente informativa è resa da Fondazione Collegio Universitario di Brescia (di seguito la “Fondazione”), in qualità di Titolare del Trattamento, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation, in seguito “GDPR”) e dall’art. 13 del D.Lgs 24/2023.

1. Identità e dati di contatto

Il Titolare del trattamento dei dati personali é Fondazione Collegio Universitario di Brescia, con sede in Via Valotti, 3C/D – 25133 Brescia – E.Mail: info@collegiounibs.it.

2. Finalità del Trattamento e Base giuridica

Il trattamento comporta la raccolta, tramite i canali di segnalazione messi a disposizione da Fondazione, dei dati anagrafici (nome e cognome), codice fiscale, voce, immagini, dati di contatto, dati sulla qualifica professionale ricoperta, dati relativi alla tipologia di rapporto giuridico intercorrente con la Fondazione e altri dati e informazioni ulteriori connessi alla violazione segnalata; se del caso, anche i nomi e altri dati personali delle persone indicate nella segnalazione (di seguito “dati personali”).

I dati personali sopra indicati potranno essere integrati e/o aggiornati sulla base di informazioni reperibili pubblicamente e/o raccolte da soggetti terzi e/o direttamente dall’interessato e/o già nella disponibilità del Titolare, anche al fine di verificare la fondatezza della Segnalazione.

a. **Finalità:** i dati personali raccolti vengono trattati esclusivamente allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti, ai sensi del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali e del Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e la tutela del segnalante (whistleblower).

Base giuridica: la base giuridica del trattamento dati è dunque quella sancita dall’art. 6 co. 1 lett. c) ed e) GDPR ovvero l’adempimento di un obbligo di legge al quale il Titolare del Trattamento è tenuto nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.

b. **Ulteriore finalità:** i dati personali raccolti potranno essere utilizzati anche per finalità connesse ad esigenze di difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali e nell’ambito di controversie sorte in relazione alla Segnalazione effettuata. Inoltre, i Dati personali potranno essere trattati da Fondazione per agire in giudizio o per avanzare pretese.

Base giuridica: la base giuridica per questo ulteriore trattamento dei dati personali è il legittimo interesse della Fondazione ex art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR alla tutela dei propri diritti. In questo caso, la Fondazione perseguirà la presente ulteriore finalità, ove necessario, trattando i dati personali raccolti per le finalità di cui sopra, ritenute compatibili con la presente (anche in ragione del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, del rapporto tra l’interessato e Fondazione, della natura dei dati stessi e delle garanzie adeguate al loro trattamento, oltre che del nesso tra la finalità sub a. e la presente ulteriore finalità).

3. Categoria particolari di dati e Base giuridica

La Segnalazione non dovrà contenere fatti non rilevanti ai fini della stessa, né categorie particolari di dati personali, di cui all’art. 9 del GDPR (di seguito anche “Categorie particolari di dati”, cioè quelli da cui possono eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine razziale ed etnica, le

convinzioni filosofiche e religiose, l'adesione a partiti o sindacati, nonché lo stato di salute la vita sessuale o l'orientamento sessuale), né dati giudiziari di cui all'art. 10 del GDPR, salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa. In tal caso, il presupposto di liceità del trattamento di tali dati si fonda sull'art. 9, secondo paragrafo, lett. b) e lett. g) del GDPR relativamente alla finalità sub A del precedente punto 2, e sull'art. 9, secondo paragrafo, lett. f) del GDPR relativamente alla finalità sub B ovvero perché è necessario per motivi di interesse pubblico. Per quanto riguarda i dati giudiziari la condizione di legittimità è da rinvenirsi in base all'art. 2-octies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Decreto ("Codice Privacy") - nell'adempimento degli obblighi di legge di cui al Decreto.

4. Modalità di conferimento dei dati

Le segnalazioni potranno essere effettuate tramite i canali di segnalazione messi a disposizione da parte di Fondazione e potranno essere effettuate sia in forma scritta sia in forma orale. Le Segnalazioni svolte oralmente saranno documentate per iscritto mediante resoconto dettagliato. Le Segnalazioni effettuate oralmente nel corso di un incontro richiesto dal Segnalante, saranno documentate, previo consenso di quest'ultimo, o mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o mediante verbalizzazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

Il trattamento dei dati personali è fatto nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR. Il trattamento dei Dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, integrità e riservatezza. Il trattamento avverrà mediante l'utilizzo di procedure idonee ad evitare il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.

5. Cosa succede se i dati non vengono forniti

Il conferimento dei dati è obbligatorio; un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alla segnalazione.

6. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali saranno trattati dalla Fondazione ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 24/2023 da soggetto appositamente autorizzato e formato, quale l'OdV., dotato di adeguate competenze, professionalità e formazione, nonché da ulteriore personale specificatamente formato ed istruito e/o di professionisti esterni.

Nei casi previsti dalla normativa, i dati personali potranno essere comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o all'autorità giudiziaria contabile (Corte dei conti).

7. Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo

I dati personali raccolti sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 24/2023.

8. Diritti dell'interessato

I diritti di cui agli articoli 15 (diritto di accesso), art. 16 (diritto di rettifica), art. 17 (diritto di cancellazione), art. 18 (diritto di limitazione del trattamento), art. 21 (diritto di opposizione) GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies (limitazioni ai diritti dell'interessato) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'interessato è riconosciuto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui

all'art. 77 (diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo) del GDPR utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

9. Eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Non è presente un processo decisionale automatizzato e non sono previste attività di profilazione.

10. Trasferimento dei dati in un Paese Extra UE

I dati trattati non sono trasmessi in area extra UE.